EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 novembre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 16 novembre 1972, n. **663.**

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato in base all'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di non sospendere per l'anno in corso l'assunzione da parte dello Stato delle garanzie assicurative sui crediti all'esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per gli affari esteri ed il Ministro per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1972, è elevato di lire 250 miliardi ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a lire 750 miliardi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — TAVIANI — MEDICI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 52. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **664.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, nel comune di Prato.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Prato in data 7 ottobre 1971, integrato con dichiarazione in pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in località « Le Fonti » del comune di Prato (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **665.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, nel comune di Castel Volturno.

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Capua in data 1° luglio 1967, integrato con due dichiarazioni in pari data e con decreto 16 febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in contrada Destra del Volturno del comune di Castel Volturno (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1972.

Nomina di membri della commissione consultiva per la industria minore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1971 con il quale è stata istituita la commissione consultiva per l'industria minore;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1971;

Decreta:

Ad integrazione e modifica dei decreti ministeriali 28 maggio 1971 e 30 novembre 1971 sono chiamati a far parte della commissione consultiva per l'industria minore i signori:

Borgiani dott. Tiburzio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Della Porta prof. Glauco, esperto;

Dragò Francesco, in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

Rambelli dott. Elio, capo servizio presso l'Associazione bancaria italiana, e

Schivalocchi dott. Francesco, direttore generale del Mediocredito regionale lombardo, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana.

Roma, addì 1° luglio 1972

Il Ministro: FERRI

(12247)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Cuneo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Cuneo;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Cuneo vengono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Cuneo.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Cuneo è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 360

(12294)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Vercelli;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Vercelli vengono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Vercelli.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Vercelli è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 361

(12295)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 gennaio 1972 e dall'assemblea dei soci della stessa in data 30 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Vercelli

Modifiche degli articoli 50 e 57 dello statuto aziendale

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 19 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere allo organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12142)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1968, modificato con decreto ministeriale del 16 dicembre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data 28 gennaio 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Biella

Modifiche degli articoli 41 *e* 48, *commi primo e secondo, dello statuto aziendale*

Art. 41. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito ed a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *c*) dell'art. 39 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 48, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1972, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 619.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica biologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di chimica biologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12354)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 settembre 1972 al 28 settembre 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1970/72 e n. 2011/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi	6,000
	b) a grani lunghi	5,500
	B. riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	6,570 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,530 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,000 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,000 (*b*)
	- Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,500 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso. Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(11834)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 sopracitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Torino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiama dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbia riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anc se *successivamente amnistiati.*

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per *i capi di famiglia numerosa, intendendosi* per miglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viver computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamer contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovve siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione r ziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sei della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni da cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colp dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tem intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 g naio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cess dal *servizio per ragioni di carattere non* disciplinare, il lim di età è elevato di un periodo pari a quello di appartener ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordin volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione u versitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 11

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, inc cato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione a stica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi per nalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possc essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo ugu al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dice bre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il person civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transit in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età, per i sott ficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in ap cazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello St 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cess dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneame reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su ca da bollo da L. 500, *unitamente* alla documentazione (conc nente l'eventuale titolo di studio, titoli didattici ed artistic titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia belle arti e liceo artistico di Torino entro il termine di tre giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pub cazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella doman

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazi del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equipa ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovv i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi milit

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza d aspirante.

Per i *dipendenti* statali sarà sufficiente, in luogo di de autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'i tuto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenz per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decad per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di dc menti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Torino con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, debbono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo e di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1972
Registro n. 58, foglio n. 107

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

PITTURA

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.) e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi della Accademia.

(12282)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1972, n. **10.**

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *ottobre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità di carica

L'indennità di carica spettante, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ai consiglieri regionali è determinata nella misura del 55 per cento dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.

Ai componenti il Consiglio regionale cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo statuto l'indennità di carica è invece commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:

Presidente della giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale 100 %;

Vicepresidente della giunta regionale 85 %;

Assessori regionali e Vicepresidenti del Consiglio regionale 75 %;

Componenti l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e presidenti di commissione legislativa permanente del Consiglio regionale 65 %.

L'indennità di carica è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

Art. 2.

Rimborso delle spese

Ai componenti il Consiglio regionale compete il rimborso delle spese per l'espletamento del loro mandato nella seguente misura lorda mensile:

L. 120.000 per i Consiglieri regionali che abitano nel comune di Torino od in comuni la cui distanza da Torino non superi i 25 chilometri.

L. 160.000 per i Consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 25 e i 50 chilometri.

L. 200.000 per i Consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino è compresa tra i 50 ed i 100 chilometri.

L. 240.000 per i Consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza da Torino supera i 100 chilometri.

Art. 3.

Trattamento di missione

Al Presidente della giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai componenti dell'ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo.

Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.

Ad ogni Consigliere, in relazione alla sua appartenenza alle commissioni legislative permanenti del Consiglio, spetta il rimborso spese per viaggi dal luogo di residenza alla capitale e ritorno, effettuati a mezzo aereo o per ferrovia, fino ad un limite di numero cinque viaggi annuali. Il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia, in aereo o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonchè del costo per lo uso di un posto-letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiari di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura prevista dalle leggi relative alle trasferte eseguite per conto di enti pubblici.

L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 15.000 nette al giorno. L'indennità è aumentata del 20 % per le missioni compiute fuori del territorio nazionale. L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Finanziamento degli oneri

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, n. 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per lo anno 1970, del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni annui, si fa fronte con i fondi attribuiti alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della giunta regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 1972

CALLERI DI SALA

(12032)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.